ALLEGATO A1

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO TELEFONICO MULTILINGUE OCCORRENTE ALLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA "112 LIGURIA", ALLE AA.SS.LL., AGLI EE.OO. E AGLI II.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA E AI CONSULTORI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO REGIONALE PER UN PERIODO DI 24 MESI (CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI).

LOTTI N. 2

N. GARA xxx

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato concerne l'affidamento per 24 mesi (con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi) di un servizio specializzato di interpretariato linguistico telefonico che fornisca, in caso di intervento sanitario, assistenza e supporto informativo tramite call center operato attraverso mediatori opportunamente selezionati per le loro specifiche competenze.

Il Servizio oggetto dell'appalto verrà svolto a favore delle seguenti Strutture sanitarie:

1. **ASL 1 Imperiese**
2. **ASL 2 Savonese**
3. **ASL 3 Genovese**
4. **ASL 4 Chiavarese**
5. **ASL 5 Spezzino**
6. **IRCCS San Martino – Genova**
7. **E.O. Ospedali Galliera – Genova**
8. **IRCCS Giannina Gaslini – Genova.**

Il servizio si realizza tramite un sistema di conversazione a tre, tra Operatore sanitario, Paziente straniero e Interprete, dove quest'ultimo supporta il personale dell'Amministrazione contraente fornendo assistenza per tutti gli elementi legati alle problematiche linguistiche legate all'aspetto sanitario. Deve essere ricompreso nel servizio anche l'utilizzo da parte del Personale degli Enti sanitari preposti al Soccorso, attraverso la medesima Centrale operativa.

Costituiscono inoltre parti essenziali e imprescindibili del presente appalto:

1. Formazione del Personale operante relativamente alle modalità di svolgimento del Servizio;

2. Presentazione di reportistica semestrale contenente le informazioni relative all'intervento di mediazione effettuato per singolo utente - A.S.L., E.O., I.R.C.C.S., Centrale Unica di Risposta 112.

I Punti di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente dettagliati e circostanziati nel **Progetto tecnico,** a titolo di requisito minimo di idoneità.

Art. 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO

Le finalità del servizio sono le seguenti:

• Eliminare le barriere linguistiche e culturali che impediscono una pronta diagnosi ed il corretto svolgersi dell'intervento medico-sanitario, garantendo così maggiore sicurezza per il paziente;

• Ridurre i tempi di attesa e di erogazione della prestazione medico-sanitaria, minimizzando i rischi dovuti a possibili casi di incomprensione dei sintomi.

Art. 3 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è articolato in due Lotti:

LOTTO 1

Sistema di traduzione simultanea multilingue a servizio della CENTRALE UNICA DI RISPOSTA "112 LIGURIA".
(Volume presunto traffico telefonico su 12 mesi: n. 2500 chiamate, di cui circa 600 per la sanità).

LOTTO 2

Sistema di traduzione simultanea multilingue ad uso dei Pronto Soccorso (PS), dei Punti di Primo Intervento (PPI), dei presidi ospedalieri delle ASL liguri, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria IRCCS San Martino/IST, dell'IRCCS G. Gaslini e dell'E.O. Ospedali Galliera, e delle Centrali della Continuità Assistenziale delle AASSLL 1, 2, 3, 4, 5, e dei Reparti ospedalieri non di emergenza, dei Consultori delle ASL Liguri e degli altri Istituti.
(Volume presunto traffico telefonico su 12 mesi: n. 600 chiamate).

Art. 4 REQUISITI MINIMI A TITOLO DI IDONEITÀ DEL SERVIZIO

Le caratteristiche minime del servizio richieste **per entrambi i lotti** devono essere garantite a pena di esclusione.

Ogni Offerente partecipante alla gara dovrà presentare un **Progetto tecnico** del servizio offerto, contenente le singole richieste (requisiti minimi di idoneità ed elementi soggetti a punteggio qualitativo), nello stesso ordine come indicato, punto per punto, dal presente Capitolato.

Da detto documento deve potersi verificare, oltre alla mera presenza dei requisiti minimi di idoneità richiesti dal presente capitolato e degli elementi soggetti a punteggio qualitativo, anche la puntuale descrizione delle modalità operative e delle procedure osservate per lo svolgimento del servizio.

Art. 5 LINGUE RICHIESTE E NUMERI DEDICATI

L' Aggiudicatario, a titolo di requisito di idoneità, dovrà garantire la traduzione simultanea, dalla e nella lingua Italiana, almeno dalle e nelle lingue seguenti:

Albanese, Arabo, Bangladese, Bengalese, Bulgaro, Ceco, Cinese, Cingalese, Coreano, Croato, Danese, Ebraico, Etiope, Francese, Greco, Hindi, Inglese, Moldavo, Olandese, Pidgin, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Serbo, Spagnolo, Svedese, Tamil, Tedesco, Turco, Ucraino, Urdu, Vietnamita, Wolof.

Per ogni lingua oggetto del contratto l'Aggiudicatario dovrà fornire un numero di telefono principale (primario) ed un corrispondente numero di backup (da utilizzare solo nel caso in cui la linea relativa al numero principale risulti occupata o guasta) che permettano l'accesso diretto verso gli operatori specializzati nelle diverse lingue.

Dovrà inoltre essere fornito un ulteriore numero generico che connetta a un "Menu automatico di scelta" (Interactive Voice Response-IVR), attraverso il quale, nel caso in cui il personale dell'Amministrazione contraente non riconosca la lingua parlata dall'utente, quest'ultimo possa selezionare direttamente la lingua di interesse.

In sede di gara la Commissione giudicatrice valuterà proporzionalmente quale miglioria l'offerta di lingue aggiuntive rispetto a quelle richieste a titolo di idoneità, di cui all'elenco sopra indicato (Q3).

Art. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO – Requisiti minimi a titolo di idoneità

La gestione delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa CUR 112 Ligure dovrà prevedere le seguenti possibilità:

A. L'OPERATORE RICONOSCE LA LINGUA;

B. L'OPERATORE NON RICONOSCE LA LINGUA.

L'Offerente dovrà indicare dettagliatamente nel Progetto Tecnico, a titolo di requisito di idoneità, le modalità operative e le procedure in ordine alle opzioni A e B, sopra indicate (per ciascuna opzione dovranno essere dettagliatamente e distintamente indicati i "passaggi" e le rispettive procedure per lo svolgimento del servizio).

Il servizio dovrà rispettare la seguente tempistica di risposta (tempi di attesa massimi), quale requisito di idoneità:

LOTTO 1:

1. Per tutte le lingue richieste dal presente Capitolato, il tempo di attesa massimo dovrà essere di 40 secondi dal primo tono di chiamata dell'operatore 112 verso l'interprete;
2. Nel caso di accesso tramite IVR, il messaggio che verrà ripetuto ciclicamente non dovrà avere durata superiore ai 40 secondi e, una volta effettuata la scelta, l'interprete dovrà rispondere entro ulteriori 40 secondi, per un totale massimo di attesa di 80 secondi.

Il tempo di risposta viene conteggiato a partire dal primo tono di chiamata al servizio interpretariato alla risposta dell'interprete.

LOTTO 2:

1. Per il triage dei PS e per le Centrali della Continuità assistenziale l'attesa non dovrà superare i 180 secondi;

2. Per le altre unità di reparto e per i consultori l'attesa non dovrà superare i 240 secondi.

Il tempo di risposta viene conteggiato a partire dal primo tono di chiamata al servizio interpretariato alla risposta dell'interprete.

La gestione delle chiamate in entrata alle Centrali della Continuità assistenziale dovrà prevedere le seguenti possibilità:

A. L'OPERATORE RICONOSCE LA LINGUA

B. L'OPERATORE NON RICONOSCE LA LINGUA

L'Offerente dovrà indicare dettagliatamente nel Progetto Tecnico, a titolo di requisito di idoneità, le modalità operative e le procedure in ordine alle opzioni A e B, sopra indicate (per ciascuna opzione dovranno essere dettagliatamente e distintamente indicati i "passaggi" e le rispettive procedure per lo svolgimento del servizio).

REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ COMUNI AL SERVIZIO PER ENTRAMBI I LOTTI

Il servizio dovrà essere garantito 24h/24h per 7gg/7gg, inclusi i festivi, senza interruzioni.

L'Aggiudicatario dovrà mettere in atto i sistemi e le procedure ritenute più idonee per evitare la perdita di dati e qualunque disservizio per le Amministrazioni Contraenti.

All'inizio della presa in carico della chiamata da parte dell'interprete dovrà essere comunicato in automatico ogni elemento identificativo dell'interprete ricevente, per consentire all'operatore sanitario chiamante la possibilità, in caso di prematura e improvvisa interruzione della telefonata per problemi tecnici, di ricontattarlo direttamente.

Nella gestione dell'intera chiamata non sono ammessi messaggi registrati, eccetto quello con i dati identificativi dell'interprete, di cui sopra, l'eventuale messaggio di attesa e quello di scelta da IVR.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione, sia su formato cartaceo, sia su pagina web ad accesso riservato, i numeri telefonici degli interpreti che permettano l'accesso ai servizio da tutte le

postazioni telefoniche fisse delle strutture e dei consultori delle ASL e delle Aziende Ospedaliere di cui al Lotto 2.

Qualunque opzione accessoria proposta dal concorrente in sede di gara e ritenuta migliorativa rispetto a quanto richiesto nel Capitolato tecnico, verrà valutata nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a dotare i propri addetti delle apparecchiature telefoniche necessarie allo svolgimento del servizio, compresi gli eventuali relativi accessori.

L'Aggiudicatario dovrà garantire la reperibilità telefonica H 24 – 7/7 in tutti i giorni festivi e non festivi, di un Referente per la risoluzione di problematiche operative connesse all'espletamento del servizio di interpretariato telefonico.

Gli interpreti che verranno impiegati per lo svolgimento del servizio oggetto della gara dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1. essere madrelingua in una delle lingue oggetto dell'interpretariato e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore, o titolo di studio straniero equipollente;

2. essere in possesso di diploma di laurea (anche triennale) in una delle lingue oggetto dell'interpretariato, o titolo di studio straniero equipollente.

Gli interpreti dovranno altresì:

1. Aver maturato esperienza documentata di interpretariato (telefonico, simultaneo o consecutivo) per almeno 2 anni.
2. Conoscenza documentata della lingua italiana.

L'Offerente dovrà produrre, in fase di presentazione dell'offerta, idonea documentazione ovvero autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante che gli interpreti utilizzati per il presente servizio nella gestione delle chiamate siano in possesso dei titoli e dei requisiti indicati ai punti precedenti.

L'Offerente, in fase di presentazione dell'offerta, dovrà altresì indicare il numero di interpreti messi a disposizione per ciascuna lingua, calcolandoli come "tempo pieno equivalenti", cioè riportandoli come unità di personale a tempo pieno (a titolo di esempio, due interpreti a tempo parziale al 50% sono equivalenti a un interprete a tempo pieno).

L'Offerente si impegna in caso di aggiudicazione a limitare al massimo l'avvicendamento del personale e a mantenere costante almeno i 2/3 del personale dedicato al servizio per tutta la durata del contratto.

Prima dell'avvio del servizio di interpretariato, l'Aggiudicatario dovrà far pervenire a ciascuna delle Amministrazioni contraenti un elenco con le generalità del personale coinvolto nell'interpretariato, i titoli di studio o i requisiti di carriera, precedentemente dettagliati e la posizione di ciascuno riguardo la residenza in Italia (cittadinanza, permesso di soggiorno, visto per rifugiati, e simili).

L'Aggiudicatario dovrà inoltre attestare tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 la buona conoscenza della lingua italiana per ogni unità di personale addetta al servizio.

In caso di sostituzione (anche solo temporanea) di uno o più interpreti, l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'aggiornamento dell'elenco.

Ciascuna Amministrazione contraente si riserva la facoltà di ricusare in qualunque momento il/gli interprete/i della Aggiudicatario aggiudicataria che ritenga inadatto/i all'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà individuare un proprio Responsabile per l'esecuzione del contratto che costituirà il referente per le Amministrazioni contraenti relativamente a problematiche e/o esigenze organizzative del servizio.

Gli interpreti dovranno espletare il servizio di mediazione in ambienti "protetti" al fine di evitare interferenze acustiche che compromettano o rendano comunque difficoltosa la comunicazione e la comprensione tra i soggetti coinvolti nella conferenza telefonica.

Ogni singolo interprete dovrà inoltre compilare una scheda per ciascun intervento effettuato che ne riporti data, orario, durata e tipologia.

L'Offerente dovrà produrre, in fase di presentazione dell'offerta, idonea autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che gli interpreti utilizzati per il presente servizio nella gestione delle chiamate possiedano caratteristiche etiche e professionali che non siano incompatibili con il servizio medesimo.

Solo per il Lotto 2:

tutte le telefonate agli interpreti dovranno essere registrate a cura dell'Aggiudicatario su formato audio digitale e in caso di necessità, o a titolo di controllo sulla correttezza e completezza degli interventi di interpretariato effettuati dagli operatori dell'Aggiudicatario, potrà essere chiesto dalle Amministrazioni Contraenti l'invio a campione dei files audio contenenti le registrazioni delle conversazioni.

Art. 7 - FORMAZIONE

L'Aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura ed assumendosene tutti gli oneri, alla formazione dei propri mediatori necessaria a garantire il più alto standard qualitativo delle prestazioni oggetto del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire al personale delle Amministrazioni contraenti, preposto all'utilizzo del sistema, una guida rapida contenente le relative istruzioni d'uso, nonché fornire su richiesta tutte le necessarie precisazioni sulle funzionalità tecniche ed operative del servizio.

Art. 8 - REPORTISTICA

L'Aggiudicatario dovrà presentare una reportistica con cadenza semestrale che consenta di monitorare nel complesso il servizio erogato e che quantifichi per singolo utente (A.S.L., E.O., I.R.C.C.S., Centrale Unica di Risposta "112 LIGURIA"):

Lotti 1 e 2:

- n. di chiamate totali, divise per lingua;
- tempo medio di risposta degli interpreti nel semestre;
- durata media delle chiamate;
- n. di chiamate inoltrate tramite IVR.

Solo Lotto 1:

n. di chiamate per ciascuno degli Enti seguenti:

Carabinieri – Polizia di Stato – Polizia Municipale di Genova – Capitaneria di Porto – Vigili del Fuoco – Servizio Emergenza Territoriale.

A discrezione dell'Amministrazione contraente potrà essere chiesto l'invio del report, in formato audio digitale contenente le registrazioni delle conversazioni.

La Commissione considererà una miglioria dell'offerta la messa a disposizione on-line, da parte dell'Aggiudicatario, della reportistica e delle statistiche sull'utilizzo del servizio.

Il report semestrale dovrà essere presentato:

Per il Lotto 1: all'Azienda Policlinico IRCCS San Martino;

Per il Lotto 2: alle Aziende elencate all'Art. 1.

Il primo report dovrà essere presentato alla scadenza dei 6 mesi, calcolati a decorrere dalla data di attivazione del servizio (Vedi Art. 6.2).

Art. 9 - TEMPI DI AVVIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario provvedere all'attivazione del servizio di interpretariato telefonico entro 5 giorni dalla stipula della Convenzione per l'affidamento del Servizio.

Art. 10 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le leggi in vigore ed, in particolare quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Aggiudicatario riconosce, pertanto, come proprio esclusivo obbligo l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti, nonché di terzi.

La gestione dei dipendenti dell'Aggiudicatario, in tutti i rapporti giuridici comunque derivanti a qualsiasi titolo dall'esecuzione del presente Servizio, è di competenza esclusiva dell'Aggiudicatario medesimo.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si evidenzia che al comma 3-bis la norma specifica che alle mere forniture di servizi non si applica la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza.

Art. 11 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

La natura del servizio non evidenzia rischi interferenziali, per cui si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi medesimi si possano considerare pari a euro 0,00.

Art. 12 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

CRITERI QUALITATIVI SOGGETTI A PUNTEGGIO

PARAMETRO DI VALUTAZIONE: PREZZO		**PUNTEGGIO TOTALE 30 punti**
PARAMETRO DI VALUTAZIONE: QUALITÀ		**PUNTEGGIO TOTALE 70 punti**
CRITERIO	**DESCRIZIONE**	**PUNTEGGIO MASSIMO**
Q3	**Lingue aggiuntive rispetto al minimo richiesto**	15
Q4	**Riduzione dei tempi di risposta Lotto 1 (in secondi)**	25
Q4	**Riduzione dei tempi di risposta Lotto 2 (in secondi)**	20
Q1	**Valutazione di eventuali servizi aggiuntivi non richiesti dal presente capitolato ma proposti dal fornitore ed inclusi nell'offerta**	10

********** ***REGOLE GENERALI*** **********

11. Ciascuna Amministrazione contraente potrà altresì applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

1) attivazione del servizio oltre il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Amministrazione contraente, penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
2) ritardo complessivo nei tempi di risposta alle chiamate, riportati all'art. 6 del presente Capitolato, calcolato sulla base del report semestrale per ogni Azienda/presidio ospedaliero: da 30 a 60 minuti nel semestre, penale € 200,00; oltre i 60 minuti nel semestre, penale di € 500,00;
3) sospensione del servizio da parte dell'Aggiudicatario a qualunque titolo intervenuta, € 500,00; dopo 7 giorni consecutivi di sospensione del servizio e per un massimo annuo pari a 15 giorni lavorativi anche non consecutivi, l'Amministrazione contraente è legittimata a considerare risolto il contratto;
4) presentazione del report semestrale oltre 15 giorni calcolati dalla scadenza del termine naturale, : penale € 200,00.

Art. 1 - Equivalenza dei prodotti offerti

In applicazione dell'art. 68, comma 7, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

In particolare, la Commissione Giudicatrice, nell'ambito della propria attività discrezionale e laddove ciò non sia espressamente escluso da specifiche normative vigenti nella materia oggetto dell'appalto, è chiamata a verificare se negli elementi che connotano l'offerta tecnica sia ravvisabile una conformità di tipo funzionale alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, senza quindi che si faccia luogo ad un criterio di inderogabile corrispondenza a dette specifiche tecniche (rif. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 747/2018; Consiglio di Stato Sezione IV, n. 3701/2016; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5259/2017).

Laddove, in relazione ad un lotto composto da più riferimenti, la mancanza di taluno di questi incida in misura inferiore allo 0,5% rispetto al valore complessivo del lotto/appalto, la stazione appaltante procederà ugualmente all'inclusione dell'offerta sostituendo ai riferimenti mancanti i prodotti a quotazione maggiore tra quelli ammessi.

Art. 2 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della

Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche

della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Art. 3 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 5 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Art. 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.

3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque

entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.

10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".

Art. 7 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove

tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

Art. 8 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari al 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all' incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:

- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
- restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di eventuale cessione del brevetto, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.

3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 7, la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sul corrispettivo delle fatture da liquidare o sul deposito cauzionale, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione del stessa nel suo originario ammontare

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

11. Ciascuna Amministrazione contraente potrà altresì applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

1) attivazione del servizio oltre il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura da parte di ciascuna Amministrazione contraente, penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
2) ritardo complessivo nei tempi di risposta alle chiamate, riportati all'art. 6 del presente Capitolato, calcolato sulla base del report semestrale per ogni Azienda/presidio ospedaliero: da 30 a 60 minuti nel semestre, penale € 200,00; oltre i 60 minuti nel semestre, penale di € 500,00;
3) sospensione del servizio da parte dell'Aggiudicatario a qualunque titolo intervenuta, € 500,00; dopo 7 giorni consecutivi di sospensione del servizio e per un massimo annuo pari a 15 giorni lavorativi anche non consecutivi, l'Amministrazione contraente è legittimata a considerare risolto il contratto;
4) presentazione del report semestrale oltre 15 giorni calcolati dalla scadenza del termine naturale, : penale € 200,00.

Art. 9 - Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 10 – Riservatezza (Privacy)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità

del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

2. Nel caso in cui le prestazioni derivanti dal presente contratto comportino il trattamento di dati compresi tra le tipologie di trattamento elencate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento n. 467 dell'11.10.2018 (consultabile al link https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/ALLEGATO+1+Elenco+delle+tipologie+di+trattamenti+soggetti+al+meccanismo+di+coerenza+da+sottoporre+a+valutazione+di+impatto.pdf/b9ceefa9-dd65-df86-fed4-df3c3570f59d?version=1.11), l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di fornitura/servizio, dovrà' altresì fornire la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione (tramite applicativo scaricabile dal sito internet del Garante per la protezione dei dati personali).

3. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;

- rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2).

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

8. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

9. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

10. L'inadempimento di quanto disposto ai punti sopra indicati comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di affidamento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale al servizio in parola ai sensi e per gli effetti di cui all'1456 c.c., fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e /o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. In riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli precedenti, la struttura farà riferimento al Responsabile della Protezione dei dati Aziendale. Le disposizioni del presente atto prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti. Inoltre l'attività sostanziale, sottesa alla presente gara ovvero da eseguirsi a seguito di questa, resta nell'esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario che è tenuto a rispondere direttamente, a tutti gli effetti di legge, con manleva per eventuali violazioni di norme, inadempimenti giuridici, inosservanze regolamentari, nonché per i danni inerenti/derivanti dal trattamento dati inerente o derivanti dalle attività di gara di cui gli aderenti alle risultanze di gara possano essere chiamati a rispondere sia civilmente, sia in punto privacy.

Art. 11 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.

4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata PEC, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi delle disposizioni che precedono;

f) nei casi previsti dall'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

i) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.

10 La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Art. 12 - Recesso

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.-159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

5. La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n.-50/2016 .

6. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

Articolo 13 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività

4. . I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

5. . La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

Art. 15 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

2. Di essere disponibile, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole della Commissione Giudicatrice, ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

Nel Progetto Tecnico da presentare in sede di offerta, l'Offerente dovrà puntualmente e dettagliatamente indicare le modalità e le procedure in ordine alle caratteristiche del servizio.

A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate